



IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e ss.mm. e ii.;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm. e ii.;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm. e ii.;
- visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24/04/2009 e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 30;
- visto il D.R. n. 1598 del 2 maggio 2018, con il quale è stato emanato il Regolamento per il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazione di difficoltà e studente con disabilità, ed in particolare l'art. 4;
- vista la nota acquisita al protocollo di Ateneo in data 5 giugno 2026 (prot. n. 275099), con la quale lo studente Francesco Pezzillo, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione, ritenuto opportuno, pertanto, esplicitare che tra le situazioni di difficoltà rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di studente in situazione di difficoltà rientrano anche le patologie connesse al ciclo mestruale che, per intensità e ricorrenza, compromettono la regolare partecipazione alle attività didattiche e formative obbligatorie, ha presentato un'istanza finalizzata alla modifica dell'art. 4, c. 1 e c. 2, del "Regolamento per il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazione di difficoltà e studente con disabilità";
- vista la delibera del 23 giugno 2026, con la quale il Senato Accademico ha approvato la suindicata modifica regolamentare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella successiva seduta del 26 giugno 2026;
- ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

È emanata la seguente modifica al Regolamento per il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazione di difficoltà e studente con disabilità.

I commi 1 e 2 dell'art. 4 del regolamento sono modificati come segue:

“Art. 4 – Studente in situazione di difficoltà

1. Viene riconosciuto lo status di studente in situazione di difficoltà allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo che versi in una situazione di difficoltà per un periodo non inferiore a un mese. In particolare, lo studente deve essere:

a) impegnato nella cura e assistenza di propri familiari, non autosufficienti. In tale caso, lo status di cui al presente articolo verrà riconosciuto soltanto agli studenti che si trovino, con la persona da assistere, in uno dei seguenti rapporti:

- 1°) coniuge o convivente ai sensi della legge 76/2016;*
- 2°) figli, anche adottivi, o discendenti prossimi;*
- 3°) genitori o ascendenti prossimi;*
- 4°) adottanti;*
- 5°) generi e nuore;*
- 6°) suocero e suocera;*
- 7°) fratelli e sorelle germani o unilaterali;*

la presenza di persone appartenenti alla categoria precedente a quella cui appartiene lo studente richiedente esclude il riconoscimento dello status di studente in situazione di difficoltà; nell'ipotesi

in cui le medesime non sono in grado di curare o assistere il familiare o nell'ipotesi di presenza di più persone appartenenti alla stessa categoria dello studente richiedente, lo stesso deve produrre dichiarazioni delle suddette persone di non essere in grado di assistere e curare il familiare non autosufficiente;

b) con problemi personali di salute, che non permettono la regolare progressione della carriera, non consentendo la frequenza regolare delle lezioni;

c) con figli, fino a cinque anni di età;

d) in gravidanza dall'ottavo mese o con diagnosi di gravidanza a rischio (per il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia occorre comunicare lo stato di gravidanza già dal primo mese agli uffici di presidenza del corso);

e) affetto da dismenorrea severa o da patologie mestruali invalidanti debitamente certificate, tali da incidere, anche periodicamente, sulla regolare frequenza delle lezioni, delle attività laboratoriali, seminariali, professionalizzanti, di tirocinio o delle altre attività formative obbligatorie.

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

a) stato di famiglia oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

b) certificazione medica e ogni altro atto o documento che dimostri la situazione di difficoltà.

Nel caso di cui al comma 1, lettera e), dovrà essere allegata idonea certificazione medica specialistica, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, attestante la presenza di dismenorrea severa o di altra patologia mestruale invalidante, nonché la relativa incidenza sulla regolare partecipazione alle attività formative.”

Il testo integrale modificato del regolamento viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui al precedente art. 1, la cui modifica entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Catania, 15/07/2026

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
15/07/2026
Prot.397393..... Tit.I..... Cl.3.....
Rep. Decreti2522.....

IL RETTORE
Prof. Enrico Foti

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE LAVORATORE, STUDENTE ATLETA, STUDENTE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ E STUDENTE CON DISABILITÀ.

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo, il presente regolamento disciplina il riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazioni di difficoltà e studente con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché le relative agevolazioni.

Art. 2

Studente lavoratore

1. Viene riconosciuto lo status di studente lavoratore allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, impegnato non occasionalmente in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata.

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) contratto di lavoro o contratto di servizio civile, in caso di lavoro subordinato o servizio civile;
- b) iscrizione ad un albo professionale o alla Camera di commercio, partita IVA o documentazione attestante l'avvio di un'attività, in caso di lavoro autonomo o professionale. Nel caso di cui alla presente lettera, deve essere allegata la documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività dichiarata (ad esempio, commesse, incarichi, fatture).

Deve, altresì, essere indicata la durata del lavoro o della attività, che non può essere inferiore a tre mesi continuativi nell'arco dell'anno accademico.

Dal momento in cui viene riconosciuto lo status, lo studente avrà cura di comunicare all'amministrazione ogni variazione relativa al proprio stato occupazionale.

Art. 3

Studente atleta o paratleta

1. Viene riconosciuto lo status di studente atleta o paratleta allo studente atleta o paratleta a livello olimpico, mondiale o nazionale iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, impegnato sistematicamente in competizioni ufficiali, debitamente documentate.

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione di iscrizione alla Federazione italiana, affiliata al C.O.N.I., della disciplina sportiva di appartenenza;
- b) evidenze delle partecipazioni alle competizioni (quali, convocazioni, iscrizioni alle gare, distinte e referti, o più in generale documenti ufficiali di gara, che dimostrino la continuità dell'impegno dell'atleta o paratleta).

Dal momento in cui viene riconosciuto lo status, lo studente avrà cura di comunicare all'amministrazione ogni variazione relativa al proprio stato di atleta.

Art. 4

Studente in situazione di difficoltà

1. Viene riconosciuto lo status di studente in situazione di difficoltà allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, che risulti in situazione di difficoltà per un periodo non inferiore ad un mese. In particolare, lo studente deve essere:

a) impegnato nella cura e assistenza di propri familiari, non autosufficienti. In tale caso, lo status di cui al presente articolo verrà riconosciuto soltanto agli studenti che si trovino, con la persona da assistere, in uno dei seguenti rapporti:

- 1°) coniuge o convivente ai sensi della legge 76/2016;
- 2°) figli, anche adottivi, o discendenti prossimi;
- 3°) genitori o ascendenti prossimi;
- 4°) adottanti;
- 5°) generi e nuore;
- 6°) suocero e suocera;
- 7°) fratelli e sorelle germani o unilaterali;

la presenza di persone appartenenti alla categoria precedente a quella cui appartiene lo studente richiedente esclude il riconoscimento dello status di studente in situazione di difficoltà; nell'ipotesi in cui le medesime non sono in grado di curare o assistere il familiare o nell'ipotesi di presenza di più persone appartenenti alla stessa categoria dello studente richiedente, lo stesso deve produrre dichiarazioni delle suddette persone di non essere in grado di assistere e curare il familiare non autosufficiente;

b) con problemi personali di salute, che non permettono la regolare progressione della carriera, non consentendo la frequenza regolare delle lezioni;

c) con figli, fino a cinque anni di età;

d) in gravidanza dall'ottavo mese o con diagnosi di gravidanza a rischio (per il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia occorre comunicare lo stato di gravidanza già dal primo mese agli uffici di presidenza del corso);

e) affetto da dismenorrea severa o da patologie mestruali invalidanti debitamente certificate, tali da incidere, anche periodicamente, sulla regolare frequenza delle lezioni, delle attività laboratoriali, seminariali, professionalizzanti, di tirocinio o delle altre attività formative obbligatorie.

2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

a) stato di famiglia oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000;

b) certificazione medica e ogni altro atto o documento che dimostri la situazione di difficoltà.

Nel caso di cui al comma 1, lettera e), dovrà essere allegata idonea certificazione medica specialistica, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, attestante la presenza di dismenorrea severa o di altra patologia mestruale invalidante, nonché la relativa incidenza sulla regolare partecipazione alle attività formative.

Art. 5

Studente con disabilità

1. Viene riconosciuto lo status di studente con disabilità allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, che risulti con una disabilità inferiore al 66% o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) riconosciuti dal Centro di servizio dell'Ateneo competente (CInAP). Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati certificazione medica e ogni altro atto o documento utile.

2. Viene riconosciuto lo status di studente con disabilità in modo automatico, senza necessità di presentazione della domanda, allo studente iscritto ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Ateneo, con una disabilità uguale o superiore al 66%, riconosciuta dal Centro di servizio dell'Ateneo competente (CInAP).

Art. 6

Istanze di riconoscimento

1. Le istanze di riconoscimento dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazioni di difficoltà o studente con disabilità, devono essere presentate all'ufficio competente dell'Area della didattica - Settore carriere studenti del corso di studio di appartenenza ovvero al Centro per l'integrazione attiva e partecipata - Servizi per la disabilità dell'Ateneo (CInAP), nel caso di cui al precedente art. 5, comma 1.

2. Le istanze sono istruite dagli uffici competenti e valutate da una commissione composta dal Dirigente dell'Area della didattica o da un suo delegato, dal coordinatore e dal funzionario responsabile del settore di riferimento dell'Area della didattica.

Art. 7

Modalità organizzative e didattiche

1. Ciascuna struttura didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli studenti di cui al presente regolamento, che devono contemplare:

- a) la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%;
- b) la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti fuoricorso;
- c) specifiche attività di supporto didattico.

Art. 8

Durata dello stato dichiarato

1. Lo status di studente di cui al presente regolamento ha una durata limitata al periodo dello stato dichiarato. Lo status potrà essere prolungato o rinnovato nel caso in cui lo studente dimostri il perdurare dello stato dichiarato, o nel caso in cui l'evento dovesse riproporsi nel corso dell'anno accademico, previa verifica della documentazione richiesta.

2. Nel caso in cui lo stato coincida con il periodo di svolgimento delle lezioni, i benefici di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche quando lo stato dichiarato sia di breve periodo, purché superiore ad un mese.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il presente regolamento e le sue modifiche entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel sito web dell'Ateneo del relativo decreto di emanazione.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.